



Aeronautica Militare

Il Comandante della 1^a Regione Aerea

ORDINE DI RECUPERO COATTIVO N° [REDACTED] DEL 24.03.2021

PREMESSO CHE

- Con atto di concessione nr. [REDACTED]
- In conseguenza della cessazione dall'incarico per il quale era stato concesso l'alloggio ASI veniva emesso [REDACTED]
- Al termine delle attività finalizzate per il graduale recupero funzionale degli alloggi occupati da personale sine titolo, non rientrante nella categorie protette di cui ai DD.MM. 07/05/2014 e 24/07/2015, ubicati presso la Circostrizione Alloggiativa di Villafranca, attraverso la predisposizione di una apposita graduatoria, con la nota prot. [REDACTED] del [REDACTED] veniva ritualmente notificato un nuovo avviso di rilascio fissando quale termine ultimo il giorno [REDACTED] rimasto senza riscontro alcuno;
- La normativa vigente ha sospeso fino al 30/06/2021 l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, limitatamente a quelli per mancato pagamento del canone alle scadenze previste, con esclusione dei provvedimenti di restituzione di immobili occupati senza titolo;

VISTI

- Gli artt. 823 2° comma e 828 2° comma del Codice Civile.

ORDINA

[REDACTED] e/o a chiunque occupi l'alloggio di servizio codice [REDACTED] sito in Villafranca di Verona Via S. Giovanni della Paglia, [REDACTED] di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti detto alloggio, entro il giorno 14 giugno 2021 con comminatoria che, in difetto, il giorno 15 giugno 2021 alle ore 10:00 si procederà nei confronti di esso intimato o di qualsiasi altro illegittimo detentore dei locali medesimi, allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica.

Un Ufficiale designato dal Comando 3° Stormo di Villafranca sarà delegato a provvedere all'eventuale sgombero d'ufficio dei locali ed alla temporanea presa in consegna delle masserizie in nome dell'Amministrazione Militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente. Si precisa che l'esecuzione non sarà sospesa in pendenza di ricorso, in caso di negata sospensiva all'esecuzione del provvedimento amministrativo.

Gen. D.A. Francesco VESTITO